Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì, 6 dicembre — Numero 285

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 50.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1472 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 agosto 1894, n. 397, portante l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio e dell'Emilia;

Veduti l'art. 6 del R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1633, e l'art. 4 del R. D. L. 29 agosto 1922, n. 1211;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397 e per la vigilanza sulle medesime, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

REGOLAMENTO

per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, e per la vigilanza sulle medesime.

TITOLO I.

Norme generali

CAPO I.

Beni di dominio collettivo

Art. 1.

Costituiscono beni di dominio collettivo nelle Provincie dell'ex-Stato pontificio e dell'Emilia:

a) i beni spettanti alle Associazioni agrarie (Università, Comunanze, Partecipanze, ecc.) istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, o di determinate classi, o famiglie, per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi;

b) i beni in qualsiasi modo provenienti da affrancazioni di servitù, diritti, o usi civici, a favore della generalità degli abitanti, o di determinate classi o famiglie, di un Comune o frazione di Comune;

c) la quota di condominio rappresentata da usi civici (esercitati e riconosciuti) su terreni di privati, o di Enti pubblici, a favore della generalità degli abitanti del Comune, o di determinate classi, o di famiglie di un Comune, o di una frazione di Comune.

Sono considerati di dominio collettivo, agli effetti dell'Amministrazione, anche i beni che le Associazioni agrarie abbiano acquistati, o acquisteranno ai sensi dei D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142 e R. D. 22 aprile 1920, n 516, nonchè quelli avuti in concessione definitiva in forza del Testo Unico approvato con R. D. 15 dicembre 1921, n. 2047.

L'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei beni di dominio collettivo potrà effettuarsi previa autorizzazione da darsi con Reale decreto, su proposta del ministro di agricoltura, e ciò nei casi in cui il provvedimento si riconosca utile per la collettività, e per l'agricoltura e con le condizioni e cautele da stabilirsi nel decreto stesso.

CAPO II.

Scopi delle Associazioni agrarie

Art. 2.

Le Associazioni agrarie debbono:

a) provvedere all'amministrazione e godimento dei beni dell'Ente ed alla tutela dei diritti della popolazione, per quanto si riferisce all'esercizio ed alla revindica degli usi civici;

b) promuovere, curare ed invigilare la graduale trasformazione delle terre collettive a colture intensive e razionali;

c) concedere, o procurare, il credito agli utenti con anticipazioni in natura o in denaro, per la coltivazione delle terre loro distribuite dall'Ente.

CAPO III.

Consorzi di Associazioni agrarie

Art. 3.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, e per il maggiore e razionale sviluppo delle colture agrarie, è data facoltà alle Associazioni agrarie di Comuni, o frazioni di Comuni contermini, di costituirsi in Consorzi.

L'Amministrazione consorziale sarà composta di tre rappresentanti nominati per ciascuna Associazione agraria tra i componenti del rispettivo Consiglio ed eleggerà nel proprio seno la Giunta esecutiva consorziale ed il presidente del Consorzio.

La costituzione dei Consorzi sarà deliberata dalle assemblee generali delle singole Associazioni e gli atti saranno approvati con decreto del ministro di agricoltura, sentito il parere del Comitato di tutela di cui all'art. 26. I Consorzi di Associazioni agrarie potranno uniformarsi, in quanto siano compatibili, alle norme che regolano la costituzione di altri Consorzi aventi finalità agrarie.

I Consorzi di Associazioni agrarie avranno un unico ufficio di segreteria ed un unico ufficio di direzione tecnica.

TITOLO II.

Costituzione

CAPO I.

Atti costitutivi

Art. 4.

In tutti i Comuni o frazioni di Comuni, dove siano terre di dominio collettivo ai sensi dell'art. 1, sarà costituita, quando non esista, l'Associazione agraria, sempre che l'entità del patrimonio giustifichi l'istituzione dell'Ente, e ne assicuri il regolare funzionamento.

La costituzione delle Associazioni agrarie sarà approvata con decreto del ministro per l'agricoltura sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26.

Art. 5.

Il sindaco del Comune deve provvedere per la costituzione dell'Associazione agraria, e formare la lista degli utenti nei termini e nelle forme stabilite nel presente regolamento.

In mancanza, si provvederà di ufficio, o su domada degli interessati, a mezzo di un commissario speciale nominato dal Ministero per l'agricoltura.

Durante il procedimento di costituzione, l'Associazione agraria è legalmente rappresentata dal sindaco, o dal commissario speciale.

CAPO III.

Utenti e liste

Art. 6.

Qualunque sia la natura e la provenienza dei beni collettivi, hanno diritto di far parte delle Associazioni agrarie, costituite o da costituirsi, tutti e solamente i capi di famiglia, nati e domiciliati nel Comune, o nella frazione, o che vi abbiano residenza, o dimora stabile, da non meno di 10 anni, i quali esercitino direttamente e col proprio lavoro qualsiasi industria, od occupazione agraria.

Gli abitanti del Comune, o della frazione, che non abbiano i requisiti prescritti nel precedente comma, hanno diritto di essere ammessi, dopo un anno di residenza, o dimora stabile in essi, ad esercitare, colle modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione agraria, il legnatico e gli usi civici secondari (ghiandare, spigare, abbeverare, cavar pietre, ecc.)

In via transitoria, per i domini collettivi dell'Emilia, è mantenuto il diritto di utenza, o partecipanza, a coloro che ne abbiano attualmente l'esercizio, ancorchè siano sforniti degli altri requisiti di che nella prima parte del presente articolo.

Sono considerati capi famiglia:

a) il coniugato o il vedovo, con o senza prole;

b) la vedova atta al lavoro agricolo, o avente figli atti al lavoro agricolo, finchè duri lo stato di vedovanza;

c) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

d) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

e) il maggiore di età in genere, che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Sono sospesi dall'esercizio del diritto di utenza:

1° coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale, fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione a termine di legge;

2° gli amministratori dichiarati contabili per indebito maneggio di denaro dell'Università, e finchè non abbiano reso il conto e soddisfatto il loro debito;

3° gli utenti resisi debitori, e messi in mora coll'ingiunzione dell'esattore, finchè non abbiano saldato il loro debito;

4° i militari durante il tempo in cui prestano servizio. Per tale periodo il godimento dei beni collettivi spetterà temporaneamente alla famiglia;

5° coloro che abbiano abbandonata la residenza, finchè non ritornino stabilmente in essa, facendone dichiarazione analoga all'ufficio anagrafe del Municipio.

Di tutti gli utenti contemplati nel presente articolo sarà formata la lista alla cui revisione si procederà annualmente.

TITOLO III.

Rappresentanza

Capo I.

Organi

Art. 7.

Ogni Associazione agraria ha un'assemblea generale degli utenti, un Consiglio d'amministrazione, una Giunta esecutiva ed un presidente.

Capo II.

Costituzione

Art. 8.

a) Assemblea generale.

L'assemblea generale è costituita da tutti gli utenti inscritti nella lista definitivamente approvata.

b) Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di 15 membri eletti dall'assemblea generale.

Sono eleggibili tutti gli utenti inscritti nella lista definitivamente approvata, eccettuati:

1° gli analfabeti;

2° gli stipendiati e salariati dall'Università;

3° coloro che hanno con la medesima, lite vertente.

I consiglieri si rinnovano ogni quattro anni; entrano in carica appena eletti, e sono sempre rieleggibili.

Decadono di pieno diritto dalla carica di componenti del Consiglio di amministrazione, coloro che, per cause sopraggiunte, non conservino i titoli necessari indicati nell'art. 6.

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio, o d'ufficio dal prefetto.

c) Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva si compone del presidente del Consiglio di amministrazione, e di quattro membri effettivi, e due supplenti, scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto; e si rinnova per intero ogni quadriennio.

I suoi membri sono sempre rieleggibili.

Non possono far parte contemporaneamente della Giunta esecutiva gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Dovendosi procedere alla sostituzione per morte, dimissioni, decadenza, o sopravvenuta incapacità di alcuni dei suoi componenti, o del presidente, il Consiglio di amministrazione si riunirà straordinariamente per provvedere.

d) presidente.

Il presidente è il capo dell'Amministrazione, ed è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno ed a scrutinio segreto, osservate le norme dettate dalla vigente legge comunale e provinciale per le elezioni del sindaco; dura in ufficio quattro anni.

Il presidente non può essere contemporaneamente sindaco, nè assessore effettivo o supplente, nè segretario del Comune.

Non può essere nominato presidente chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini, fino al 2° grado, che coprano nell'Amministrazione dell'Associazione agraria il posto di segretario, direttore tecnico, esattore-tesoriere, appaltatore di servizi, o comunque fideiussore.

Al presidente può essere assegnata una indennità di carica da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, e da approvarsi dall'autorità di tutela.

I casi di sospensione, revoca e decadenza del presidente della Associazione, o di un Consorzio di Associazione agraria, sono disciplinati secondo le norme dell'art. 149 della legge comunale e provinciale.

Capo III.

Attribuzioni

Art. 9

a) Assemblea generale.

All'assemblea generale spetta di:

1° eleggere i componenti del Consiglio d'amministrazione;

2° deliberare la costituzione in Consorzio con altre Associazioni agrarie, e la fusione di cui all'art. 10 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

b) Consiglio di amministrazione.

Spetta al Consiglio di amministrazione di eleggere nel proprio seno il presidente e la Giunta esecutiva.

Esso delibera inoltre:

1° sulla nomina, sospensione e licenziamento degli impiegati;

2° sull'approvazione dei regolamenti speciali per l'amministrazione e per il godimento dei beni collettivi, in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento;

3° sulla imposizione dei contributi sociali e sui ruoli relativi;

4° sugli acquisti e sulla accettazione di lasciti, salvo autorizzazione a forma di legge;

5° sulle alienazioni e sulle cessioni di crediti, sui crediti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, sulle transazioni sopra diritti di proprietà o di servitù e sulle affrancazioni degli usi civici;

6° sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sulla contrattazione di mutui e prestiti, sugli investimenti fruttiferi sulle affrancazioni di rendite e censi passivi;

7° sulle nuove maggiori spese e sullo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio.

Ed in generale, su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione e che non sono attribuiti all'assemblea generale degli utenti, e alla Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione rappresenta la generalità degli utenti:

c) Giunta esecutiva.

Spetta alla Giunta esecutiva di:

1° deliberare sulla nomina, sospensione e licenziamento dei salariati:

2° rivedere e formare la lista degli utenti;

3° fissare il gior o per l'apertura delle sessioni ordinarie, e per le convocazioni straordinarie del Consiglio di amministrazione;

4° deliberare sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, e sugli storni da un articolo all'altro della stessa categoria;

5° concludere i contratti in massima deliberati dal Consiglio di amministrazione;

6° preparare i ruoli delle contribuzioni sociali;

7° formare il progetto del bilancio;

8° promuovere le azioni possessorie;

9° prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, quando la urgenza sia tale da non consentirne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova, o posteriore all'ultima adunanza dello stesso. Di queste deliberazioni sarà fatta relazione al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza per la ratifica. Esse saranno pubblicate all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio di amministrazione della sua gestione.

La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio di amministrazione nell'intervallo delle sue riunioni e provvede al regolare andamento dell'azienda:

d) Presidente.

1° spetta al presidente di:

spedire gli avvisi per le convocazioni della assemblea generale, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva, e presiederne le rispettive adunanze;

2° proporre le materie da trattarsi nelle adunanze;

3° eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, e firmare gli atti dell'Università agraria;

4° presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;

5° rappresentare l'Associazione agraria in giudizio e procedere agli atti conservativi nell'interesse dell'Ente;

6° provvedere all'osservanza dei regolamenti dell'Associazione;

7° sovraintendere all'ufficio dell'Associazione e fissarne l'orario sul parere della Giunta esecutiva;

8° sospendere gli impiegati e salariati, riferendone al Consiglio di amministrazione, o alla Giunta esecutiva, per i rispettivi provvedimenti, nella prima adunanza.

TITOLO IV.

Amministrazione

Capo I.

Personale

Art. 10.

Ogni Associazione agraria, o Consorzio di Associazioni agrarie, deve avere un segretario e, qualora l'importanza del patrimonio lo richieda, un direttore o assistente tecnico; dovrà pure avere un esattore-tesoriere ed uno o più messi e guardiani.

A seconda della sua importanza patrimoniale potrà anche avere un vice segretario ed uno o più applicati di segreteria.

Le condizioni degli impiegati e salariati saranno determinate in apposita tabella organica.

Agli impiegati e salariati medesimi è applicabile l'ultimo comma dell'art. 290 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Art. 11.

a) Segretario.

Niuno può essere nominato segretario se non in base a regolare concorso.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono provare di essere in possesso di patente di abilitazione conseguita a norma dell'art. 102 del T. U. della legge comunale e provinciale.

L'ufficio del segretario dell'Associazione agraria, o di un Consorzio di Associazioni agrarie è incompatibile con quello di segretario comunale.

Ai segretari delle Università agrarie sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 163, 165, 166, 167, 168, 169 del ripetuto testo unico della legge comunale e provinciale.

Lo stipendio per i segretari delle Associazioni agrarie sarà commisurato alla importanza dell'azienda patrimoniale.

Art. 12.

b) Vice segretario.

Al vice segretario dell'Associazione agraria, ove ne sia previsto il posto in organico, sono estese le norme richiamate al precedente articolo 11.

Art. 13.

c) Direttore ed assistente tecnico.

Le norme di cui al precedente articolo 11 sono applicabili anche al direttore ed all'assistente tecnico; tranne, quanto al titolo di studio per l'ammissione al concorso, per la nomina, per la quale è tassativamente necessario produrre almeno il diploma di scuola pratica di agricoltura.

Art. 14.

d) Esattore-tesoriere.

La riscossione delle entrate è affidata di regola all'esattore comunale, che deve assumerla con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali, e con i diritti ed obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore qualora non sia esercitata dall'Istituto che somministra il credito agrario alla Associazione. Qualora però esista in luogo un solido Istituto bancario (o una filiale di esso) i servizi di esattoria e di tesoreria dell'Ente potranno essere affidati con deliberazione da approvarsi dall'autorità di tutela, al detto Istituto con i diritti ed obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

La riscossione delle entrate sociali di qualsiasi specie è fatta con le forme e privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 15.

e) Messi e guardiani.

Con norme da stabilirsi nei singoli regolamenti interni saranno disciplinati i doveri e i diritti dei messi e dei guardiani delle Associazioni agrarie.

Per l'esercizio delle loro funzioni, i guardiani sono equiparati alle guardie campestri municipali.

Art. 16.

f) Consorzi coattivi.

Per le Associazioni agrarie collettive di tenue patrimonio potranno essere costituiti di ufficio, Consorzi obbligatori, sia per il servizio di segreteria, sia per quello di assistenza tecnica, affidandoli in via di eccezione anche a persone idonee senza l'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 11 e 13.

La costituzione di tali Consorzi coattivi sarà dichiarata per decreto del ministro per l'agricoltura, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26

CAPO II.

Ingerenza, vigilanza e tutela

Art. 17.

Le deliberazioni delle rappresentanze degli Enti per le quali è richiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori, sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei Consigli comunali.

Di tali deliberazioni deve, nello stesso termine, essere rimessa copia all'autorità politica del circondario.

Di ogni altra deliberazione deve nel termine predetto, e con apposito elenco, essere comunicato alla stessa autorità politica l'oggetto e il dispositivo.

Il prefetto o il sottoprefetto, possono, inoltre chiedere copia di ogni deliberazione delle rappresentanze predette.

Art. 18.

Il prefetto, o il sottoprefetto, possono, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, annullare le deliberazioni riguardanti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori, e quelle altre di cui avessero richiesto copia, a termini dell'articolo precedente, quando siano state prese in adunanze illegali, o si siano con esse violate le disposizioni di legge, o di regolamenti generali, o del regolamento dell'Ente.

Il provvedimento del prefetto o del sottoprefetto, è definitivo.

Art. 19.

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) i contratti di acquisto e quelli di alienazione di beni immobili che non facciano parte del demanio collettivo inalienabile, e la accettazione o il rifiuto, di lasciti e doni;

c) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

d) le deliberazioni che importino trasformazioni e diminuzioni del patrimonio inalienabile;

e) i contratti di mutuo;

f) le deliberazioni che stabiliscano, o modifichino, la pianta organica degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e la liquidazione delle pensioni;

g) le deliberazioni per stare in giudizio fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiederne immediatamente la approvazione:

h) i regolamenti di uso e di amministrazione dei beni della Comunione.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa la rappresentanza dell'Ente, e gli interessati possono ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è salvo il ricorso, anche in merito alla V sezione del Consiglio di Stato, a termine de'l'art. 23, n. 7 del'a legge 17 agosto 1907, numero 638 (T. U.).

Nei regolamenti di cui alla lettera *h*) e nelle deliberazioni che vi si riferiscono, la Giunta, non senza averne comunicati e precisati i motivi alle rappresentanze interessate e sulle repliche delle medesime, potrà, in ogni tempo, introdurre tutte le modificazioni che, sentita la cattedra ambulante di agricoltura riterrà necessario nell'interesse della Comunione e della agricoltura.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa è definitiva, salvo il ricorso alla Giunta d'arbitri, di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1894, n. 397.

Art. 20.

Per le Associazioni agrarie che siano di notevole importanza patrimoniale o che esercitino il credito agrario agli utenti, le attribuzioni demandate alla Giunta provinciale amministrativa possono essere avocate al Ministero di agricoltura con decreto del ministro stesso, sentito il Comitato di tutela, di cui all'articolo 26.

In ogni caso sono mantenute ferme le attribuzioni tutte demandate dalla legge alla Giunta provinciale amministrativa in materia di giurisdizione su vertenze elettorali.

Art. 21.

Le Amministrazioni delle Associazioni agrarie possono essere sciolte con decreto Reale, a sensi dell'art. 323 del T. U. della legge comunale e provinciale, per gravi motivi di ordine pubblico, per grave pregiudizio portato alla Comunione, e quando richiamato all'osservanza di obblighi loro imposti da leggi, o regolamenti generali, e speciali, persistano a violarli.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario. Esse possono altresì essere sospese dal prefetto, o sottoprefetto quando gravi motivi di interesse dell'Ente, o di ordine pubblico, lo richiedano, finchè non sia adottato un provvedimento definitivo.

Art. 22.

Le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori, e dei tesorieri, sono soggette all'approvazione del Consiglio di prefettura.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa dell'Ente, e l'esame ed il giudizio sui conti dei tesorieri, riscuotitori e contabili di fatto, sono di competenza del Consiglio di prefettura, il quale vi provvede nei modi e nei termini prescritti dal T. U. della legge comunale e provinciale e dai relativi regolamenti.

Contro le decisioni del Consiglio di prefettura sono sperimentabili i rimedi indicati dalla legge e dai regolamenti predetti.

Art. 23.

I limiti di valore di cui all'art. 183 del testo unico della legge comunale e provinciale sono rispettivamente elevati a L. 10.000 a L. 2000.

CAPO III.

Norme tecniche

Art. 24.

Venuto a cessare, col passaggio delle terre all'Ente agrario per affrancazione, o per qualsiasi altro titolo, ogni diritto di uso civico, spetta all'Amministrazione dell'Ente di provvedere alla sistemazione ed utilizzazione delle terre collettive, in quel modo che meglio risponda agli interessi dell'Ente e delle varie classi di utenti, mediante regolamenti speciali che devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal ministro di agricoltura, sentito il Comitato di tutela di cui all'articolo 26.

CAPO IV.

Sezione prestanze agrarie

Art. 25.

Con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26, presso ogni Associazione agraria, o Consorzio di Associazioni agrarie, può essere costituita una sezione di prestanze agrarie, per fornire agli utenti, con somministrazione in natura, o con prestiti in danaro, quanto ad ess

possa occorrere per la coltivazione delle terre loro distribuite dall'Ente.

Tale sezione potrà esercitare il credito agli utenti, o con mezzi propri il cui ammontare verrà stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione, oppure mediante risconto presso gli Istituti di credito agrario secondo le leggi vigenti.

L'Amministrazione della detta sezione è affidata ad un Consiglio di sconto, composto del presidente del Consiglio di amministrazione e di due componenti di esso; questi ultimi si rinnovano ogni anno e sono rieleggibili finchè durano in carica.

CAPO V.

Comitato di tutela

Art. 26.

L'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento è demandato al Comitato di cui all'art. 6 del R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1633, al quale saranno aggiunti i seguenti membri

1° un vice prefetto, in rappresentanza del prefetto di Roma;

2° un magistrato di grado non inferiore a giudice.

Al Comitato sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 9 e 21 del T. U. approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, numero 2347, riguardanti le Commissioni per la concessione delle terre.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 27.

È fatta facoltà al ministro per l'Agricoltura di provvedere con proprio decreto alla formazione di un regolamento tipo per disciplinare l'andamento interno delle singole Associazioni agrarie, e Consorzi di Associazioni agrarie.

Le eventuali varianti, richieste da peculiari circostanze dei singoli Enti, e Consorzi di essi, dovranno essere deliberate dai rispettivi Consigli di amministrazione, ed approvate con decreto Ministeriale, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento il Governo del Re, su proposta del ministro per l'agricoltura, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26, procederà alla revisione degli atti costitutivi delle Associazioni agrarie esistenti, ed allo scioglimento di quelle che non abbiano amministrazione di beni di dominio collettivo, o patrimonio adeguato al loro funzionamento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Amministrazione dei beni collettivi sarà tenuta dal Comune con gestione separata, secondo le norme che saranno dettate dal ministro per l'agricoltura, e sotto la tutela o vigilanza del medesimo.

Il gettito netto delle rendite, di regola, dovrà essere capitalizzato.

Art. 29.

Entro un periodo di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, coloro che attualmente ricoprono l'ufficio di segretario nelle Associazioni agrarie saranno ammessi all'esame di abilitazione anche se non avranno i titoli di studio richiesti dall'art. 162 del testo unico della legge comunale e provinciale, salvo gli eventuali diritti acquisiti per la loro stabilità.

Art. 30.

Le disposizioni contenute nei regolamenti in vigore presso le singole Associazioni agrarie, che non siano conformi a quelle del presente regolamento, cessano di avere ogni effetto giuridico con la pubblicazione del presente regolamento, e dovranno essere opportunamente modificate, o con deliberazione dell'Ente, o con provvedimento di ufficio entro tre mesi dalla detta pubblicazione.

Parimenti tutte le concessioni di quote di terreni di natura collettiva precedentemente fatte dai Comuni e dagli Enti agrari si intendono regolate dalle norme che verranno stabilite ai sensi dell'art. 24. Entro sei mesi dalla detta pubblicazione dovrà procedersi alla ricostituzione di tutte le amministrazioni delle Associazioni agrarie.

Il presente regolamento andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

BERTINI.

Il numero 1517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1914, n. 212, riguardante la ripartizione del Ministero delle colonie in Uffici centrali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 5 marzo 1914, n. 212, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1. — « Il Ministero delle colonie è ripartito nei seguenti Uffici centrali:

1. Direzione generale per le colonie dell'Africa settentrionale.

2. Direzione generale per le colonie dell'Africa orientale.

3. Ragioneria ».

Art. 2. — « Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

l'Ufficio cifra alla dipendenza diretta del Gabinetto del ministro;

l'Ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda, alla dipendenza diretta del ministro ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1469. Regio decreto 4 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, si provvede per il riordinamento della R. scuola di arti e mestieri di Sassari.

N. 1470. Regio decreto 4 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, si provvede per il riordinamento della R. scuola di arti e mestieri di Castrovillari.

N. 1484. Regio decreto 23 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene approvata la deliberazione in data 8 aprile 1920 dell'assemblea generale della Società per la cremazione dei cadaveri di Torino, concernente la modifica degli articoli 5, 6, 7 e 21 dello statuto organico, a condizione che sia introdotto nello statuto un nuovo articolo che obblighi i soci a rinnovare la loro adesione alla Società almeno ogni cinque anni, allo scopo di avere un elenco sempre aggiornato dei componenti la Società.

N. 1485. Regio decreto 23 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Comitato romano della Lega nazionale contro la tubercolosi viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con una variante.

N. 1486. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la batteria « Casa Ratti » in Arsiero, viene radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato e vengono affrancate dagli oneri delle servitù militari le proprietà fondiarie ad essa adiacenti.

N. 1489. Regio decreto 23 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, al Consorzio d'irrigazione del canale detto Santa Eulalia, con sede in Sant'Ilario d'Enza, provincia di Reggio Emilia, viene accordata la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 1490. Regio decreto 29 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, al Consorzio di irrigazione dei Bassi Piani di Volta Mantovana, in provincia di Mantova, viene accordata la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 1491. Regio decreto 23 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, al Consorzio di irrigazione Forono-Turchetti con sede in Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, viene accordata la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a Sua Maestà il Re, in udienza del 26 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Milano.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di un mese i poteri del R. commissario di Milano, non essendo possibile nelle presenti condizioni dello spirito pubblico, indire le elezioni nel termine di cui al 2° comma dell'art. 323 della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 26 agosto 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Milano;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Milano è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1922 che determina l'ordine di precedenza da seguire nell'invio alla Cassa depositi e prestiti delle domande di mutuo avanzate da Enti costruttori di case popolari ed economiche che hanno ottenuto il decreto di concessione del contributo statale nell'ammortamento dei mutui stessi, tuttora da contrarre;

Considerato che tale decreto venne emanato affinchè la concessione dei mutui avvenga con criteri obiettivi e sia opportunamente regolata in relazione alla limitata potenzialità di assorbimento della Cassa stessa;

Visto che numerosi Enti costruttori ravvisano conveniente iniziare le costruzioni prima che giunga il loro turno per l'invio alla Cassa depositi e prestiti del decreto che li autorizzi a contrarre il mutuo con la predetta Cassa; valendosi allo scopo di prestiti provvisori stipulati con altri Istituti di credito;

Ritenuta la necessità di agevolare e garantire i detti Enti sovventori nella loro proficua azione per la sollecita risoluzione del problema edilizio:

DETERMINA:

Il contributo statale assegnato agli Enti costruttori di case popolari ed economiche per l'ammortamento di mutui edilizi da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, sarà senz'altro devoluto agli Istituti di credito che con prestiti provvisori abbiano sovvenzionato le costruzioni prima della concessione del mutuo da parte della Cassa stessa qualora lo richiedano i rispettivi Enti costruttori ed in ogni caso allorchè per una qualsiasi ra-

gione la Cassa depositi e prestiti non possa addivenire alla effettiva concessione dei mutui.

Il trasferimento del contributo statale avverrà previa conversione dei prestiti provvisori in mutui definitivi.

Roma, 1° ottobre 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Capitani.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Spagnolini Lamberto, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° ottobre 1922.

Ricci Ettore, capitano, la decorrenza assegni nel grado attuale in seguito a rettifica di anzianità ottenuta con R. decreto 13 gennaio 1921 viene portata al 31 ottobre 1917.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio effettivo dal 1° ottobre 1922.

Felicetti Giovanni — Cecere Edoardo — Pirrello Gaspare — Belluzzi Ugo — Michielotto Giuseppe — Orofalo Stefano — Cinali Mario — Fracassi Giacomo — Faini Lionello — Iamarco Luigi — Sulis Giovanni — Stranges Silvio.

Ungaro Florenzo — Brezzi Elio — Zanelli Gustavo — Ventura Ugo — Faccini Rodolfo — Nardone Carlo — Bosco Michele.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri, sono richiamati in servizio dal 16 ottobre 1922:

Centola Francesco — Comito Filiberto — Cobelli Bartolo — Ravezzoni Mario — Damiani Mario.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Parlangeli Gioacchino, capitano, è collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 10 novembre 1921.

Bruno Luigi, capitano in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1921, trasferito in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° agosto 1922.

Pellegrini Tullio, capitano in aspettativa per motivi speciali, rettificato il decreto 6 ottobre 1921 nella parte che si riferisce al suo collocamento in tale posizione nel senso che questa deve decorrere dal 1° luglio 1921 anzichè dal 1° novembre 1921.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 1° corrente in Rivergaro, provincia di Piacenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 2 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	145 29	Dinari	—
Londra	92 83	Corone jugoslave	—
Svizzera	386 39	Belgio	134 50
Spagna	—	Olanda	8 165
Berlino	0 268	Pesos oro	17 28
Vienna	0 0335	Pesos carta	7 60
Praga	63 —	New York	20 54

Oro . . 396 23

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	77 79	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	86 97	—

Corso medio dei cambi
del giorno 4 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	141 95	Dinari	—
Londra	91 218	Corone jugoslave	—
Svizzera	379 85	Belgio	130 50
Spagna	310 —	Olanda	7 975
Berlino	0 253	Pesos oro	16 97
Vienna	0 03	Pesos carta	7 46
Praga	64 —	New York	20 16

Oro 388 99

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	77 75	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	86 97	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 43, dal 23 al 29 ottobre 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Benevento	S. Bartolom. in G	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	4	—	4
»	Verolanuova	—	2	—	2
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
	Iglesias	—	2	—	10
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	1	—	6	—
Catanzaro	Monteleone di Cal.	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	2	—	2
Ferrara (a)	Ferrara	—	1	—	1
Mantova	Mantova	1	1	2	1
Messina (a)	Messina	—	1	—	1
Palermo	Cefalù	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Matera	2	1	3	1
Reggio Calabria	Palmi	—	1	—	1
Roma (a)	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	4	—	4	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina		1	—	3
Sassari (a)	Nuoro	—	1	—	1
		10	27	17	37
Carbonchio sintomatico					
Aquila degli Abbr.	Cittaducale	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	5
»	Oristano	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Carbonchio sintomatico*					
Mantova	Mantova	—	2	—	4
Modena	Mirandola	2	—	2	3
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma (a)	Roma	2	—	2	—
Sassari (a)	Alghero	—	1	—	1
		5	8	5	17
Afta epizootica.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Brescia	Brescia	2	3	3	4
»	Verolanuova	1	1	1	2
Cuneo	Alba	1	1	1	1
»	Cuneo	1	—	3	—
»	Mondovì	—	1	—	1
Ferrara (a)	Cento	—	1	—	1
»	Ferrara	6	—	12	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Pistoia	—	1	—	1
»	San Miniato	—	1	—	3
Lucca	Lucca	1	2	1	3
Mantova	Mantova	2	—	2	2
Messina (a)	Mistretta	1	—	2	—
Milano (a)	Abbiategrasso	1	—	1	—
»	Lodi	2	1	2	1
Modena	Modena	1	1	1	1
Padova	Padova	2	—	2	—
Palermo	Termini Imerese	2	—	6	—
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	—	4	—	7

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Segue Afta epizootica					
Roma (a)	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	4	—	4	—
Rovigo	Adria	1	3	1	9
»	Rovigo	3	3	3	5
Sondrio (a)	Sondrio	2	1	9	2
Udine (a)	Udine	1	1	1	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	6	1	12	7
Vicenza	Vicenza	2	3	2	4
		51	32	79	58
Malattie infettive dei suini					
Arezzo	Arezzo	2	—	2	6
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	2	1	3
»	Fermo	2	1	15	2
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	5	—
»	S. Bartolomeo in G.	—	1	—	3
Bologna	Bologna	3	—	6	2
Campobasso	Campobasso	2	1	2	4
»	Isernia	—	1	—	1
»	Larino	1	1	1	1
Chieti	Vasto	1	—	5	—
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	2
Cuneo	Alba	1	—	1	3
Ferrara (a)	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	3	1	12	2
Forlì	Cesena	3	—	7	1
»	Rimini	1	—	12	64
Macerata	Macerata	—	5	—	10
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	2	—	8
Pesaro-Urbino	Urbino	1	—	1	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	1	1	1
Segue Malattie infettive dei suini.					
Ravenna	Ravenna	1	—	1	
Reggio Calabr.	Palmi	1	—	8	—
Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	2
»	Siena	1	2	1	2
Verona	Verona	—	1	—	1
		31	23	104	121
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	1	—
»	Sulmona	—	1	—	1
Bari delle P.	Barletta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
		5	1	5	1
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila degli Abr.	2	—	2	—
»	Avezzano	1	—	1	—
»	Sulmona	—	1	—	1
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Macerata	Camerino	3	—	11	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma (a)	Roma	2	—	2	—
		12	1	24	
Morva.					
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	
Pesaro-Urbino (b)	Salerno	—	1	—	
Rovigo	Rovigo	1	—	1	
Salerno	Salerno	—	1	-	
		2	3	2	

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	3	—	3	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Lucca	Taranto	—	1	—	2
Messina (*a*)	Messina	—	1	—	1
Napoli	Casoria	4	—	6	3
»	Castellammare di S	1	—	1	—
»	Napoli	5	—	28	—
»	Pozzuoli	2	—	2	—
Palermo	Palermo	1	—	76	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siracusa (*a*)	Siracusa	1	—	12	—
		23	4	135	9

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Ab.	Aquila	4	1	7	2
»	Avezzano	5	—	22	3
Avellino	S. Angelo dei Lom.	4	—	6	—
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	2	—	5	—
»	Isernia	2	—	2	—
»	Larino	1	1	3	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	4	—	5	—
»	Potenza	1	—	2	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	3
		27	3	56	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Ancona	Ancona	1	2	1	3
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	3	—	5	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Como	Como	2	—	2	—
»	Varese	—	1	—	2
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	3
Milano (*a*)	Milano	—	1	—	4
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	2	—
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Faenza	1	1	1	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	—	1	—	2
Torino	Torino	—	2	—	2
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	—	1	—	1
Verona	Verona	—	3	—	3
		10	19	15	23
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	5	—	8	—
Influenza del cavallo.					
Siracusa (*a*)	Siracusa	2	—	17	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Ancona	Ancona	—	1	—	3
Ascoli Piceno	Fermo	2	—	4	—
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Cosenza	Cosenza	—	1	—	5
Ferrara (*a*)	Ferrara	1	—	8	2
		4	2	8	11

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	27	[illegible]
Carbonchio sintomatico	9	13	22
Afta epizootica	24	83	137
Malattie infettive dei suini	22	54	225
Morva	5	5	5
Farcino criptococcico	11	27	144
Rabbia	17	29	44
Rogna	6	13	25
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	6	6
Vaiuolo ovino	7	30	66
Morbo coitale maligno	1	5	8
Influenza del cavallo	1	2	17
Barbone dei bufali		—	—
Colera dei polli	5	6	18

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 9 al 15 ottobre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
Venezia Trident.	Bronico	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica					
Venezia Giulia	Monfalcone	—	1	—	1
Venezia Triden	Borgo	2	—	5	—
»	Cavalese	1	—	2	—
»	Rovereto	2		2	—
		5	1	9	1
Vaiuolo ovino					
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—
Malattie infettive dei suini					
Venezia Giulia	Capodistria	—	2	—	4
»	Gorizia	—	1	—	1
»	Monfalcone	3	1	5	2
»	Parenzo	1	—	2	—
»	Postumia	1	—	1	—
»	Sesana	—	1	—	1
»	Volosca	1	—	2	—
Venezia Trident.	Bolzano	3	-	4	4
»	Bressanone	—	3	—	4
»	Cles	3	—	3	—
»	Rovereto	3	—	8	—
		15	8	25	16
Rogna.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Monfalcone	1	—	1	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Pisino	1	—	1	—
»	Trieste	—	1	—	1
Venezia Trident.	Cavalese	1	—	1	—
		5	1	5	1
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Pavia	1	—	6	—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	2	2	2
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	4	6	19
Malattie infettive dei suini	11	23	41
Rogna	6	6	6
Vaiuolo ovino	1	1	1
Colera dei polli	1	1	6

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMNO RAFFAELE, gerente.